

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2773)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4790)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 febbraio 1968*

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI  
IN FERMA VOLONTARIA, IN RAFFERMA  
E IN SERVIZIO CONTINUATIVO

#### Art. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al Capo II per il Gruppo squadroni carabinieri

guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della Scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6 mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esami. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1).

Per il reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121.

#### Art. 2.

L'ammissione al corso della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso, il punto di idoneità di un accertamento psico-attitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi senza prole;

siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma;

siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

### Art. 3.

Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso della Scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottuf-

ficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso con l'eccezione di quelli del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

#### Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla Scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta tra due proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti di cultura generale.

#### Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla Scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla Scuola, segretario senza diritto a voto.

A ciascuno dei componenti e al segretario della Commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche.

#### Art. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema d'italiano giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, è sottoposto presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e uno ufficiale inferiore.

Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del collegio medico è integrato per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo dall'annotazione « di molta prestanza fisica ».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il gruppo di periti selettori attitudinali assegna a ciascun concorrente un punto espresso in ventesimi. È considerato idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

#### Art. 7.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 6 è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale è sommato al punto riportato in sede di accertamento psico-attitudinale e la media aritmetica dei due punti che ne consegue costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

#### Art. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove di cui all'articolo 4 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta.

consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 5, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dello esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La Commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 9.

#### Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica » ai sensi del quarto comma dell'articolo 6;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerienze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerienza;

1/20 al concorrente avente grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio compiuto nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

#### Art. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di

arruolamento di lire 4.500 e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di lire 4.500 e sono nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili assumono la qualifica di allievi carabinieri, percepiscono un premio di arruolamento di lire 6.000 e sono promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari dell'Arma.

#### Art. 11.

Il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ha la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento interno della Scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.



## Art. 12.

Gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri possono essere impiegati in servizio di ordine pubblico o di presidio soltanto su autorizzazione del Comando generale dell'Arma.

## CAPO II.

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI  
DEL GRUPPO SQUADRONI CARABINIERI  
GUARDIE DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

## Art. 13.

I vicebrigadieri del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso Gruppo che ne facciano domanda e ne siano meritevoli, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali.

Per ciascuna delle prove di esame è attribuito ad ogni concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la prova orale i concorrenti che conseguano una votazione di almeno dieci ventesimi.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

## Art. 14.

La Commissione giudicatrice dell'esame di cui all'articolo 13 è composta:

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;

dal comandante del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro;

da un ufficiale del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro e segretario.

A ciascuno dei componenti della Commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

#### Art. 15.

I concorrenti dichiarati idonei sono nominati vicebrigadieri, nell'ordine della graduatoria formata in base al punto ottenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

### CAPO III.

#### RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

#### Art. 16.

La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo parere favorevole del comandante del Corpo, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13 l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadieri del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purchè abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.

#### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso straordinario per esami riservato agli appuntati e ai carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in possesso dei requisiti di cui al numero 1 dell'articolo 2, per l'ammissione a un corso di istruzione per la nomina a sottufficiale dei carabinieri della durata di 8 mesi da svolgersi secondo programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

##### Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.